

CONVENZIONE PER IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

TRA

L'Istituto Tecnico Commerciale Statale "ABBA-BALLINI" con sede in Brescia Via Tirandi 3, codice fiscale 98086940172, d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa ELENA LAZZARI nata a BRESCIA il 15/11/1965

E

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Brescia, con sede legale in Via Einaudi, 23, Brescia (BS), partita iva/codice fiscale 80013870177, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante» rappresentato da dr Massimo Ziletti, nato/a a BRESCIA il 22/08/1964

PREMESSO

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei percorsi formativi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi del D.G.R. 825 del 25/10/2013 della Giunta regione Lombardia, in coerenza con le leggi Reg. 22/2006 e 19/2007, sono regolamentati gli indirizzi regionali in materia di tirocini, periodi di formazione e di orientamento al lavoro, finalizzati ad agevolare le scelte professionali, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione, mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale. In particolare, ai sensi dell'all. A del D.G.R. 825, le istituzioni scolastiche possono promuovere i tirocini formativi curricolari con datori di lavoro pubblici o privati a favore di alunni iscritti ad un percorso di istruzione e formazione sulla base di una convenzione di un progetto formativo.
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il tirocinio curriculare rappresenta un momento di alternanza scuola-lavoro, ovvero un periodo di apprendimento mediante esperienza di lavoro che si alterna a momenti di formazione in aula.
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- l'alternanza scuola lavoro si deve svolgere nel rispetto della "Carta dei diritti e doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza", adottata dal MIUR

Si conviene quanto segue:

ART.1 - Definizione del tirocinio

1. L'azienda ospitante, su proposta dell'Istituto di istruzione superiore Abba - Ballini di Brescia, si impegna ad accogliere studenti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento previsti nei piani di studio e/o nel piano dell'offerta formativa ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art.2
2. Ogni tirocinio ha la durata massima di 4 (quattro) settimane (come da delibera del collegio docenti) e sarà svolto nell'arco temporale e secondo le modalità definite nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante."

ART. 2 - Progetto formativo individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 3 - Tutoraggio

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale.

3. il tutor aziendale è designato dall'azienda come stabilito dalle indicazioni regionali; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore e compila l'attestazione delle competenze acquisite secondo i modelli forniti dal soggetto promotore.

ART. 4 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;

b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, anche in riferimento alle norme specifiche relative alla pandemia da COVID-19;

c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la certificazione delle competenze acquisite.

ART.5 - Garanzie assicurative

Gli alunni sono coperti da polizza assicurativa n° 37395 del 21/9/2022 con la Compagnia assicurativa AIG EUROPE S.A. (Responsabilità Civile/Infortuni/Assistenza/Tutela Giudiziaria) BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c., Via del Lido, 106 Latina (LT)

Inoltre il Ministero del Lavoro con parere del 30/01/1998 in (AIB notizie n° 1/98 pag. 68) ha precisato che per tali esperienze, l'assicurazione I.N.A.I.L., vale la forma della "Gestione per Conto" che esime le aziende ospitanti dall'obbligo dell'apertura di apposita posizione assicurativa presso l'Istituto. Ciò non esonera il soggetto ospitante al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rimanda anche alla circ. INAIL n°44 del 21/11/2016 per la trattazione specifica degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro

ART. 6 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a) l'ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza a norma dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e decreti attuativi secondo quanto indicato di seguito:

- formazione generale e specifica: erogata dal soggetto promotore

b) sorveglianza sanitaria: l'esperienza in azienda (considerata la tipologia delle attività oggetto del progetto formativo con utilizzo dei videoterminali non superiore a 20 ore settimanali) è equiparata all'attività scolastica.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al tirocinante le specifiche procedure stabilite all'interno della propria organizzazione in merito all'igiene e alla sicurezza anche in riferimento alle norme specifiche relative alla pandemia da COVID-19.

ART. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio concordato.

BRESCIA, 21/04/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF.SSA ELENA LAZZARI

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Brescia
dr Massimo Ziletti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)